



AVV. SVEVA ANTONINI



Avv. Sveva Antonini
IDEALEX - Bologna
svevaantonini@idealex.net

Tratto da "Manuale di Sopravvivenza per Musicisti" di Sveva Antonini e Josep Coll Rodriguez edito da Paolo Emilio Persiani Editore, www.persianieditore.com

Come può un DJ essere in regola con la Siae per la riproduzione di composizioni musicali del suo repertorio?

Il nuovo protocollo d'intesa tra SIAE e le associazioni di categoria dei Disc Jockey siglato il 2/12/2008, ha introdotto una nuova procedura online che consente di ottenere una licenza sperimentale per la riproduzione di composizioni musicali del repertorio tutelato dalla sezione Musica della SIAE per "copie lavoro".

Le "copie lavoro" sono quelle compilations personalizzate di brani trasferiti su supporti vergini, Pc o memorie digitali, acquisiti da dischi di commercio, download, supporti di autopromozione ecc. utilizzate dai Disc Jockey.

Grazie alla suddetta licenza il Disc Jockey, di professione o amatoriale, potrà ora svolgere il proprio lavoro con maggiore serenità (con una spesa variabile dai 200 euro ai 600 euro annui), non dovendo più giustificare e documentare ogni riproduzione di opere tutelate dal diritto d'autore all'eventuale ispettore SIAE, ma semplicemente esibendo la relativa licenza.

Si ricordi infatti che la "copia lavoro" non rientra nel concetto di copia privata appena analizzato e come tale la sua realizzazione/utilizzazione necessita dell'autorizzazione dei titolari dei diritti e del pagamento dei compensi a loro spettanti.

Per maggiori informazioni in merito a come ottenere la

licenza SIAE per copie lavoro, si consulti il sito www.siae.it, DeeJay online.

Quale è la base di calcolo per determinare il quantum dovuto per diritto d'autore da un organizzatore di evento?

La base di calcolo per determinare il quantum dovuto per diritto d'autore dall'organizzatore di un evento è costituita da:

1) Introiti percepiti dall'organizzatore per la vendita di biglietti e abbonamenti: sono ovviamente inclusi gli importi incassati direttamente dagli spettatori fruitori dello spettacolo;

2) Introiti per sponsorizzazioni: rientrano nella base di calcolo anche gli importi percepiti dall'organizzatore grazie a sponsorizzazioni dell'evento. La giurisprudenza nello specifico ha motivato tale inclusione in quanto "con la sponsorizzazione si realizza un abbinamento costante con il soggetto sponsorizzato per cui lo sponsor trae direttamente dallo spettacolo dei vantaggi che ne fanno un fruitore, vale a dire un utilizzatore, anche se in un senso differente dallo spettatore." Corte d'Appello di Bologna 27 marzo 1997 n. 440;

3) Introiti per pubblicità: rientrano nella base di calcolo anche gli introiti percepiti dall'organizzatore per pubblicità, purché questa sia direttamente riconducibile e connessa allo spettacolo;

4) Contributi di Enti pubblici o privati: anche per tali tipi di contributi la inclusione o meno dei medesimi all'interno della base di calcolo dipende dall'esistenza di un collegamento diretto fra contributo ed esecuzione dell'opera;

5) Corrispettivi per la cessione dei diritti di ripresa televisiva: anche tali corrispettivi rientrano nella base di calcolo, considerato che l'organizzatore li può percepire grazie e in conseguenza dell'utilizzazione dell'opera tutelata, nonché incidendo direttamente sul prezzo dei biglietti e degli abbonamenti e ciò indipendentemente dall'eventualità che il broadcaster proceda o meno all'effettiva diffusione della registrazione realizzata.

In conclusione, si può affermare che il principio rilevante, chiarificatore e di carattere generale (da valutare poi caso per caso) per comprendere quali introiti siano da ricomprendersi o meno nella base di calcolo del quantum dovuto per diritti d'autore per pubblica esecuzione, sia la diretta riconducibilità dell'introito percepito dall'organizzatore con la fruizione, utilizzazione e pubblica esecuzione di un'opera tutelata dal diritto d'autore.

Come tutelare dal plagio le proprie opere e preconstituirsì una prova di una data certa, senza associarsi alla Siae?

Se non volete iscrivervi in Siae, dovrete comunque preoccuparvi di tutelare le vostre composizioni da eventuali plagì (un terzo che vi copia il brano e se ne dichiara autore).

Il metodo più efficace è sempre offerto dalla Siae la quale dà la possibilità di depositare come opere inedite le vostre composizioni senza tuttavia associarsi.

Questo servizio è gestito dalla Sezione Olaf della Siae, Servizio Opere Inedite, costa € 55 se siete associati Siae, € 110 se non lo siete e depositate come persona fisica, € 220 se come persona giuridica. Dura 5 anni, rinnovabili alla scadenza.

Questo deposito vi permette di preconstituirsì una prova di esistenza dell'opera alla data del deposito, con costi decisamente accessibili.

La Siae, in altri termini, funge da pubblico ufficiale (sarebbe la stessacosa se il deposito lo faceste presso un notaio) apponendo un timbro con data sulla busta, contenente le vostre composizioni e conservandola intatta per 5 anni.

Se anche questo non vi aggrada, altra via è quella della raccomandata a se stessi che seppur meglio di niente, non ha certo la valenza probatoria del deposito presso la Siae Opere Inedite o presso un notaio.

Come funziona? Dovete inviarvi una raccomandata contenente i vostri brani e quando la ricevete, conservatela in un cassetto.

Successivamente se qualcuno vi copia il vostro brano, potrete produrre in giudizio la vostra busta ancora sigillata (mi raccomando, che c'è chi la apre..) recante il timbro postale e dimostrare così l'antiorità temporale della vostra creazione rispetto a quella successiva. Ovviamente chi vi ha copiato cercherà in tutti i modi di provare che il contenuto della busta poteva essere facilmente sostituito, il timbro postale facilmente riprodotto e via dicendo. Per queste ragioni è decisamente meglio seguire la strada del deposito Siae Opere Inedite. Un altro consiglio. Se scegliete la via della raccomandata e il contenuto di questa è rappresentato, per esempio, dallo spartito della vostra opera, vi consiglio di non inserirlo in una busta, ma di piegarlo, graffettarlo e inviarlo via raccomandata: in tal modo il timbro postale sarà direttamente apposto sul documento che volete tutelare e non sul contenitore (busta) della stessa.